

+39+0522+540206



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- MONTANARI MARCO Presidente e Relatore
- GIANPERRARI VENTURINO IVAN Giudice
- ROMITELLI BRUNO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5/14 depositato il 09/01/2014
- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 991320263773 TARSUTIA 2013 contro: COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

terzi chiamati in causa:

IREN EMILIA
VIA NUBI DI MAGELLANO 30 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

GUIDETTI AVV VITTORIO
VIA S PIAZZA DELLA VITTORIA 1 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 5/14

UDIENZA DEL

25/11/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

587/3/14

PRONUNCIATA IL:

25/11/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29/12/2014

Il Segretario

[Signature]

+39+0522+540206

CTP.RE.R.G.R.N°5/14 Pres. Est. Montanari Rel. Gianferrari

Svolgimento del processo

1- [REDACTED] ricorre, nei confronti di Iren Emilia spa (in proseguio anche "Gestore") e nei confronti del Comune di Reggio Emilia, (in proseguio anche "Comune"), avverso avviso di pagamento emesso ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi-TARES, per un ammontare di € 385,41; l'atto impugnato allegato al ricorso: *nella pag. 1/6, dopo aver indicato nelle "Modalità di pagamento", che "L'importo del presente avviso può essere pagato mediante il modello F24 allegato entro il ...senza alcun aggravio di spese" riporta in un riquadrato la dicitura "TARES 2013(Rif.art. 14 comma 35 D.L.6/12/2011 e s. m. l. Descrizione TARES-tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Euro 384,83 MAGGIORAZIONE spettante allo Stato (*)Art 14 c.13 D.L.n.201/2011 e s. m. l Euro 20,58" per un "Totale tributo di Euro 385,41" ;** nella pag. 2/6, denominata "Quadro di Dettaglio", riporta il codice identificativo TARES, l'ubicazione dell'immobile, il fatto che trattasi di utenza non domestica e, nel riquadro successivo, dopo l'annotazione che la superficie assoggettabile alla tariffa è di mq. 80, il dettaglio che l'importo per quota fissa ammonta ad €/mq 2,6179, quello per quota variabile ammonta ad €/mq 2,247, mentre la maggiorazione spettante allo stato ammonta ad €/mq 0,3; ***nella pag.3/6 sono, poi, riportate alcune comunicazioni in ordine alla possibilità che, per la riscossione del tributo, i comuni possano continuare ad avvalersi dei gestori del servizio, al fatto che il servizio rifiuti urbani, avendo natura tributaria, non sconti l'iva, ed, infine, alla necessità che gli utenti comunichino gli estremi catastali dell'immobile dove verrà svolto il servizio che dovranno, poi, a cura del gestore essere comunicati all'Agenzia delle Entrate.

2-La Ricorrente deduce: *di avere ricevuto da Iren Emilia spa, quale concessionario del servizio di gestione e riscossione della TARES, l'atto impugnato, con cui viene invitata a pagare la somma di cui sopra; ** come lo stesso sia stato emesso "in carenza di ogni elemento utile per verificare

+39+0522+540206

CTP.RE.R.G.R.N°5/14 Pres. Est. Montanari Rel. Gianferrari

l'esattezza della pretesa comunale e ciò in spregio ad ogni esigenza di trasparenza e motivazione dei provvedimenti amministrativi" ;*** come l'atto impugnato non contenga l'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale a cui fare ricorso ed i termini entro cui presentarlo; chiede , infine , l'annullamento dell'atto impugnato ed il rimborso di quanto versato nelle more del giudizio; il Gestore si costituisce in giudizio deducendo: *la non impugnabilità dell'avviso di pagamento ,in quanto non rientrante nel novero degli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/92;** l'intervenuta sanatoria, ex art. 156 c. p.c. ,in quanto ,pur in carenza, nell'atto impugnato, delle indicazioni dei termini e del Giudice a cui fare ricorso, la Ricorrente lo ha validamente presentato ;il Comune si costituisce in giudizio deducendo :in via principale, l'inammissibilità del ricorso nei Suoi confronti ,per carenza di legittimazione passiva ,posto che l'unico legittimato passivo sarebbe il Gestore ,cui è stato affidato ,in concessione, la gestione e la riscossione del tributo ,con apposita delibera del Consiglio Comunale, n. 113/2013; in via di subordine: * l'inammissibilità del ricorso ,per carenza di interesse a ricorrere e assenza di atto impugnabile;**la natura non accertativa dell'atto Impugnato e la ,conseguente, non necessità di motivare lo stesso; chiede ,infine , in via principale ,di essere estromesso dal giudizio ,per carenza di legittimazione passiva processuale ed ,in via di subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ,per assenza di atti impugnabili e per assenza di interesse a ricorrere nei confronti di un atto privo di contenuto accertativo; la Ricorrente ed il Gestore producono entrambi memoria di replica con cui , la Prima evidenzia come ,sia il Gestore ,sia il Comune, abbiano "entrambi ...omesso di replicare sull'eccezione principale del ricorso ovvero la carenza di motivazione dell'avviso di pagamento" , mentre il Secondo richiama il "Quadro di Dettaglio" dove sarebbero riportati gli elementi di motivazione dell'atto.

3-All'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro conclusioni scritte.

+39+0522+540206

CTP.RE.R.G.R.N°5/14 Pres. Est. Montanari Rel. Gianferrari

Motivi della decisione

4-Và pregiudizialmente accolta la richiesta del Comune di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; invero dal "DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TARES" ,allegato alla richiamata delibera consigliare, viene specificato all'art.2-OGGETTO che "Nell'ambito del proprio territorio , il Comune affida ad Iren Emilia la gestione del TARES , disciplinata da apposito regolamento approvato dal comune e la conseguente riscossione consentita dall'art.10 del D.L.35 del 8 APRILE 2013"; non essendo specificato altrimenti ,va affermato che anche il contenzioso ,connesso alla gestione ad alla riscossione ,sono di pertinenza del Gestore; in conclusione il Comune va estromesso dal giudizio.¹

5-Afferma la Corte di Cassazione, con condivisibile principio , che "In tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ,i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a

¹ "...va puntualizzato che ove il Comune impositore, per ragioni di convenienza sotto il profilo economico o funzionale, ritenga di affidare il servizio di riscossione ad un soggetto abilitato, il Concessionario del Servizio e, nei relativi giudizi, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Concessionario e Comune. La legittimazione passiva del Concessionario sussiste nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso, direttamente ed esclusivamente, riferibili. Orbene, nella specie concreta, l'affidamento della gestione aveva ad oggetto non solo l'attività di riscossione, ma anche la preliminare attività accertativa. Pertanto, essendo stata contestata dalla società contribuente la pretesa tributaria con la proposizione dell'istanza di rimborso e la conseguente impugnazione del silenzio-rifiuto, il Concessionario era legittimato passivamente ed il rapporto processuale doveva essere considerato correttamente instaurato nei confronti del medesimo"(cass 2007/22519)

+39+0522+540206

CTP.RE.R.G.R.N°5/14 Pres. Est. Montanari Rel. Gianferrari

carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario."(sent 2012/7344); se ora si fa applicazione del su richiamato principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non può che conseguirne l'affermazione dell'impugnabilità dell'atto impugnato, posto che è il primo atto, amministrativo, con cui il Gestore, concessionario e, dunque, dotato di potere impositivo, quantifica al contribuente la pretesa tributaria.

6-Passando, ora, al merito del ricorso; *va, logicamente, esaminata in via preliminare la doglianza dedotta dalla Ricorrente in ordine alla carenza, nel corpus dell'atto impugnato, dell'indicazione della Commissione Tributaria Provinciale competente e del termine entro cui proporre ricorso; la Ricorrente, pur essendo la doglianza, in linea di principio, fondata, non ha, concreto, interesse a proporla avendo interposto il ricorso al Giudice competente, nei termini di rito; la doglianza va pertanto disattesa; **la Ricorrente si duole, in via principale, della carenza della motivazione dell'atto impugnato; l'art.3 della L. 241/90, come richiamato dall'art 7 della L.212/2000, Statuto del Contribuente, dispone che ogni atto amministrativo, invero di una tale "fattispecie" si sta parlando, posto che l'invito al pagamento è stato emesso dal Gestore su concessione del Comune, deve essere motivato e che la: " La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"; la Corte di Cassazione ha affermato che " In materia tributaria, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum deleatur", sicché tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, tramite l'inserimento "ab origine" nel provvedimento, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa"(sent.2014/7056); facendo ora applicazione di tale,

+39+0522+540206

CTP.RE.R.G.R.N°5/14 Pres. Est. Montanari Rel. Gianferrari

condivisibile ,principio di diritto, alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ,se può giungere ad affermarsi l'esistenza ,nell'atto impugnato, di una motivazione ,(invero , sia pure in maniera molto "criptica", sono state esplicitate la ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto) , non può ,certo, affermarsi che una tale tipologia di motivazione abbia quel grado di intellegibilità idonea a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa specialmente se si tiene conto della dell'utenza , invero quanto mai variegata per età, cultura, status sociale... cui questa tipologia di atto è indirizzata; può pertanto affermarsi che l'atto impugnato non sia fornito di quel tipo di motivazione che lo renda intellegibile nel senso esplicitato dalla Suprema Corte; ma anche , qual'ora, si dovesse andare di contrario avviso ,le conclusioni ,in ordine alla legittimità dell'atto impugnato, non muterebbero posto che ,comunque, dovrebbe affermarsi che il Gestore non abbia ,minimamente, adempiuto all'onus probandi che Gli incombeva; infatti, seppure opportunamente e reiteramente sollecitato dalla Ricorrente, non ha giustificato come sia pervenuto a quantificare il moltiplicatore per mq ,cioè l'importo per quota fissa e per quota variabile ,dell'immobile assoggettato a TARES; in altre parole è rimasta senza risposta la doglianza principale e fondante della Ricorrente: come, cioè, il Gestore sia arrivato a quantificare l'importo TARES richiesto; in conclusione le doglianze della Ricorrente sono fondate ed il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato ed obbligo del Gestore di restituzione di quanto , nelle more del giudizio, incassato ,in riferimento all'atto stesso; le spese di giudizio , stante la novità e la particolarità della materia del contendere vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Comune di Reggio Emilia e la Sua estromissione dal giudizio, in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto, ordina il rimborso di quanto, eventualmente, percepito dal Gestore in riferimento allo stesso e compensa le spese di giudizio.

Reggio Emilia li 25 novembre 2014

Il Presidente est.

